

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1704

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FABJ RAMOUS e PIERANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1993

Modifica degli articoli 330 e 333 del codice civile recanti
norme in materia di decadenza dalla potestà e di condotta
del genitore pregiudizievole ai figli minori

INDICE

Relazione	Pag. 3
Disegno di legge	» 5

ONOREVOLI SENATORI. - L'allontanamento del minore dalla residenza familiare è previsto, per gravi motivi, a seguito della pronuncia della decadenza dalla potestà (articolo 330, secondo comma, del codice civile) o quando, in assenza della pronuncia, la condotta di uno o entrambi i genitori sia pregiudizievole al figlio, al punto da renderne comunque necessario l'allontanamento (articolo 333 del codice civile).

Il presente disegno di legge si basa sulla considerazione che un provvedimento del genere è sicuramente traumatizzante e destabilizzante per il minore allontanato e deve essere adottato solo come ultima *ratio*, quando il comportamento pregiudizievole sia attribuibile ad entrambi i genitori e per gravi motivi.

Perchè allontanare il minore dalla sua casa, quando la pronuncia di decadenza dalla potestà o il mero comportamento lesivo facciano capo ad un solo genitore? Pare molto più confacente all'interesse primario del minore che il giudice, accertata l'impossibilità della prosecuzione della convivenza a causa del pericolo, ordini l'allontanamento del genitore soggetto passivo del/dei provvedimenti, dando così al figlio la possibilità di rimanere nel proprio nucleo familiare con l'altro genitore.

Parte della giurisprudenza, sino ad ora, ha ritenuto che l'allontanamento da casa del genitore (la cui condotta sia pregiudizievole al figlio) possa avvenire soltanto con un provvedimento giudiziale esecutivo quale è quello del presidente, nel processo di separazione personale dei coniugi. In caso contrario, si dice, qualsiasi provvedimento del giudice si scontrerebbe con la libertà fondamentale di dimora (articolo 16 della Costituzione). Il nostro parere è contrario: sia perchè la

stessa libertà spetta in eguale misura al figlio, che è un cittadino, anche se minore, sia perchè il comportamento pregiudizievole del genitore costituisce violazione di un altro principio fondamentale, quale è quello sancito dall'articolo 30 della nostra Costituzione, cioè il diritto-dovere che hanno i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. E nel contrasto deve prevalere l'interesse del minore.

Siamo confortati in questo senso da quella parte della giurisprudenza che sostiene come il pregiudizio recato dal genitore nei confronti del figlio non si esaurisca nella condotta immorale e nella trascuratezza verso il minore, ma si configuri tutte le volte che il padre, la madre o entrambi i genitori contravvengano all'obbligo di mantenimento della famiglia o quando vi sia una mera inettitudine ad educare ed amministrare cui consegua grave pregiudizio per il figlio (tribunale dei minori di Venezia, 6 giugno 1965; tribunale dei minori di Perugia, 23 giugno 1978, eccetera).

Ci pare perciò ravvisabile una discrasia tra il carattere preventivo, quando non addirittura sanzionatorio, dei provvedimenti adottati dal giudice nei confronti del genitore colpevole di violazione o di trascuratezza dei doveri inerenti l'esercizio della potestà, rispetto alla conseguenza che essi producono: la grave decisione di allontanare il figlio dalla casa, quasi che lo si voglia punire al posto di chi è il vero responsabile ed in quanto tale l'unico soggetto passivo di quelle misure.

Un'ultima argomentazione, sia pure di indole pratica, a sostegno della nostra tesi prende spunto dal fatto che la sistemazione del minore in apposito istituto o presso terze persone, nel momento stesso in cui il giudice debba ordinarne l'allontanamento

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla residenza familiare, costituisce un aggravio giudiziario e sociale; mentre l'allontanamento del genitore colpevole risparmierebbe costi umani pesanti al minore, incolpevole della situazione di disagio, evitandogli lo *choc* di un affido familiare *ex* articolo 2 della legge 4 maggio 1983,

n. 184, già oggetto di altro disegno di legge di nostra iniziativa (v. atto Senato n. 1599), essendovi oggi ben 55.000 minori internati negli istituti.

Questo disegno di legge intende innescare una miglior tutela dei diritti del minore, quale cittadino senza parola.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 330 del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«In ogni caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento dalla residenza familiare del genitore che con comportamenti contrari ai doveri inerenti la potestà rechi grave pregiudizio al figlio minore.

Il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio minore dalla residenza familiare per gravi motivi, solo nel caso in cui la pronuncia di decadenza della potestà sia stata dichiarata nei confronti di entrambi i genitori e debba immediatamente provvedersi alla sistemazione del minore in apposito istituto o presso terze persone».

Art. 2.

1. L'articolo 333 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 333. - (*Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*). - Quando la condotta di un genitore non sia tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appaia comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento immediato dalla residenza familiare del genitore a cui la condotta pregiudizievole sia attribuibile.

Il giudice può altresì disporre l'allontanamento del minore dalla residenza familiare per gravi motivi, quando la condotta pregiudizievole sia attribuibile ad entrambi i genitori e si debba provvedere immediatamente alla sistemazione del minore in istituto o presso terze persone».